

N. / 2022 Reg. proc. unitario

**TRIBUNALE DI LIVORNO****Ufficio concorsuale**

Il Giudice,

letto il ricorso, depositato in data 19.12.2022 dalla

con sede legale a con il quale è chiesta, ai sensi dell'art. 19 CCII, la conferma delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative con i creditori e segnatamente: "la sospensione: 1) del ricorso pendente proposto dal PM ex art. 38 CCII nei confronti della n°

/2022 dinanzi a Codesto Tribunale volto all'apertura della liquidazione giudiziale; 2) della procedura esecutiva n. RGE /2021 Trib. Livorno avviata a seguito di notifica dell'atto di precetto da parte di nonché di disporre il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della società esponente fino all'archiviazione della composizione negoziata ovvero alla conclusione delle trattative ai sensi dell'art. 23 CCIP";

letta la relazione dell'esperto, , depositata il 27.1.2023;

lette le memorie di costituzione dei creditori

rappresentata da



sentiti la ricorrente, i creditori e l'esperto all'udienza del 2.2.2023, svoltasi con modalità telematiche per il tramite di collegamento da remoto a mezzo Microsoft Teams;

a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha chiesto la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII nei confronti dei creditori

cui ha notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.

La ricorrente ha documentato la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale di questo procedimento avanzata il 18.1.2023 nel rispetto del termine fissato dall'art. 19 CCII.

All'udienza del 2.2.2023 è stato sentito l'esperto sull'attività espletata dal momento della propria nomina, sull'andamento delle trattative con i creditori, sulla ragionevole perseguibilità del risanamento.

La ricorrente ha insistito per la conferma delle misure protettive nei confronti dei creditori sopra indicati.

I creditori si sono opposti alla conferma delle misure; _____ ha dichiarato di non opporsi.

Rappresentano circostanze pacifiche tra le parti che la

di _____ abbia stipulato, in data 22/1/2021 con il

contratto di affitto agrario per la durata di 29 anni ed al canone annuo di euro 3.000,00; inoltre il 1/3/2021 la società ricorrente ha ceduto al Sig. _____

quale titolare della impresa individuale _____, il ramo di azienda relativo all'esercizio dell'attività Vitivinicola e Agrituristica esercitato sui terreni



oggetto dell'affitto agrario, per un prezzo di €. 541.029,00 da versarsi in ratei semestrali per 29 anni.

Risulta dalla relazione dell'esperto che la società ricorrente non ha personale alle proprie dipendenze e non risulta più operativa in campo agricolo, limitandosi al mero incasso dei frutti e del credito derivanti dai contratti di locazione e di cessione dell'azienda.

Le linee guida del piano di risanamento esposte dalla ricorrente sono le seguenti:

- 1) Pagamento dei debiti tributari e previdenziali con l'impiego dei flussi derivanti dall'incasso dei crediti verso l'Impresa Individuale
(canoni contratto di affitto agrario, rate del corrispettivo per la cessione del ramo d'azienda e apporti);
- 2) Cessione di un terreno di proprietà al termine dell'iter di conversione della superficie a destinazione agricola in edificabile a un valore presunto di euro 900.000,00;
- 3) Partecipazione attiva al piano di risanamento da parte dell'Impresa Individuale conduttore del contratto di affitto agrario nonché soggetto subentrato nell'azienda agricola per averla acquistata dalla Società, attraverso la destinazione dei redditi netti derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- 4) Definizione della posizione debitoria nei confronti di _____ mediante totale o parziale compensazione della potenziale posizione attiva derivante da un contenzioso attivo in essere nei confronti del medesimo Istituto del valore di circa euro 214.000,00;
- 5) Migliore valorizzazione degli immobili di proprietà della _____ costituenti la _____ attraverso un rifinanziamento ed eventualmente anche l'ingresso di un nuovo socio di capitali, ovvero avviando una dismissione in bonis a valori di mercato dell'area o di parte di essa.



Così riassunta la situazione attuale, è fondata la considerazione del
e di sull'impossibilità, anche teorica, di un risanamento per
assenza di alcuna attività di impresa esercitata dalla ricorrente.

Secondo l'interpretazione già consolidata in dottrina e nella giurisprudenza di merito, la composizione negoziata è un percorso volto al risanamento della crisi di impresa attraverso le trattative tra debitori e i creditori, agevolate e facilitate dall'esperto.

L'art. 12 CCII statuisce al primo comma che *“L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*.

La ragionevole perseguibilità del risanamento costituisce l'essenza della composizione negoziata, tanto che: - l'imprenditore deve allegare all'istanza un piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 (art. 17 c. 3 CCII); - l'esperto deve valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento e comunicare tempestivamente, all'imprenditore e al segretario della camera di commercio, se tale prospettiva venga meno (art. 17 c. 5 CCII).

La ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa è, quindi, il presupposto che deve essere accertato da parte dell'autorità giudiziaria chiamata alla conferma delle misure protettive

Il risanamento dell'impresa va inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato e tale finalità può essere perseguita solo attraverso la continuazione dell'attività da parte dello stesso imprenditore o la cessione dell'azienda a terzi (da realizzarsi nell'ambito della



composizione e quale soluzione individuata nel corso delle trattative con i creditori facilitate dall'esperto – art. 12 c. 2 CCII).

L'obiettivo della composizione negoziata non è, quindi, la mera ristrutturazione dell'esposizione debitoria bensì la salvezza dell'attività di impresa. Una prospettiva di mera liquidazione dei singoli con disaggregazione del compendio aziendale non è compatibile con il risanamento dell'impresa (v. in tale senso Tribunale Bergamo 15.3.2022 in www.ilcaso.it).

Ebbene nel caso in esame è indiscutibile che la società ricorrente abbia ceduto, nel marzo del 2021, l'azienda di cui era titolare, rimanendo proprietaria di terreni, parte dei quali concessi in affitto agrario al cessionario dell'azienda.

Non vi è, quindi, alcuna attività di impresa in esercizio, come precisato dall'esperto e come è pacifico tra le parti. Non è pertinente il richiamo operato dalla ricorrente al principio espresso dalla Cassazione con sent. 32280/2022 secondo cui l'affitto dell'azienda, ai fini della valutazione dell'insolvenza della società concedente, non è equiparabile ad uno stato di liquidazione di fatto. In disparte la prospettiva della pronuncia della Cassazione, incentrata sulla insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, nel caso in esame l'azienda è stata ceduta.

La cessione dell'azienda, in particolare, è avvenuta oltre ventidue mesi prima dell'accesso alla composizione negoziata ed indipendentemente da un delineato percorso di risanamento. Non risulta, peraltro, che la cessione dell'azienda abbia favorito il riequilibrio economico e finanziario della cedente ed anzi, per i tempi in cui è avvenuta (subito dopo la notifica del precetto per oltre 3 milioni di euro da parte del creditore ipotecario) e le modalità di pagamento del prezzo di cessione (rateizzato in 29 anni), appare perseguire l'obiettivo di sottrazione ai creditori della garanzia patrimoniale, come denunciato da

E', inoltre, doveroso sottolineare come, ai fini della valutazione sulla misura protettiva, non possa prescindere dalla posizione assunta dai creditori. Se, infatti, il rifiuto di alcuni di essi di partecipare alle trattative non è circostanza sempre di per sé



ostativa alla concedibilità della misura protettiva, l'opposizione dei singoli creditori impone indubbiamente una valutazione in concreto della possibilità di un risanamento che possa prescindere dall'accordo con gli stessi (v. Trib. Roma 10.10.2022 in One Legale). Nel caso concreto quello prospettato, mediante le generiche linee guida allegate, non è un percorso di risanamento ma una ipotesi di ristrutturazione dell'indebitamento della società che non può prescindere dall'accordo con i principali creditori

A fronte di un indebitamento complessivo di 4,9 milioni di euro, i creditori

, che hanno manifestato la loro contrarietà alla partecipazione alle trattative, incidono per oltre l'80% della complessiva esposizione debitoria. Pare allora evidente che, avuto riguardo all'ammontare dei crediti vantati dai detti creditori, una ipotesi di ristrutturazione dell'indebitamento, come quella prospettata dalla ricorrente, non può ritenersi ragionevolmente perseguibile all'esito di trattative per la contrarietà già manifestata da parte dei principali creditori.

Per le ragioni esposte non ricorrono i presupposti per la conferma delle misure protettive.

pqm

Rigetta la domanda di conferma delle misure protettive.

Si comunichi alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto a cura della cancelleria.

Livorno, 8.2.2023

Il Giudice

Dott. Sergio Garofalo

